



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

## *Il Sindaco*

**OGGETTO: Disposizioni sull'organizzazione degli uffici comunali, sulle modalità di erogazione dei servizi essenziali e sulle attività indifferibili, nonché sull'accesso del pubblico agli uffici comunali, in attuazione delle misure urgenti, nazionali e regionali, adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

### IL SINDACO

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 52 del 19/05/2020, con la quale sono state disposte specifiche misure afferenti all'organizzazione degli uffici comunali, alle modalità di erogazione dei servizi essenziali ed alle attività indifferibili, nonché all'accesso del pubblico agli uffici comunali, in attuazione delle misure urgenti, nazionali e regionali, adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Dato atto** che in data 24/07/2020 è stato sottoscritto il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19, il quale prevede:

- che, in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnano a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall'articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi;
- che la protezione dei lavoratori deve essere garantita, ove possibile, anche attraverso l'utilizzo di barriere separatorie e che, per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie può essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo;
- che all'ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale;



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

## *Il Sindaco*

- che, nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5°C, non è consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore è tenuto ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
- che l'orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori;
- che sia garantita quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);
- che, nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione;
- che siano effettuate operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di condizionamento dell'aria, in funzione dell'orario di attività;
- che sia assicurato adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro, con impegno ad evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;
- che sia favorita una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- che sia evitata la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile;
- che sia promossa la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

**Visto** il DPCM 24 ottobre 2020, il quale:



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

## *Il Sindaco*

- all'art. 3, comma 3, prevede che "*...Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34...*", ossia almeno il 50%;
- all'art. 1, comma 9, lettera o), prevede che "*...nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;...*";
- all'art. 1, comma 1, prevede che "*... Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali...*";

**Vista** la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020, la quale, tra l'altro, prevede che "*... le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato ...*";

**Dato atto** che, con deliberazione G.C. n. 67 del 13/03/2020, sono stati forniti gli indirizzi in merito all'introduzione di modalità semplificate e temporanee di accesso al "Lavoro agile", con riferimento al personale complessivamente inteso e sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, tenuto conto delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 25 marzo 2020, o sino al più lungo termine stabilito dai provvedimenti dei competenti organi statali;

### **Considerato:**

che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07/10/2020, pubblicata sulla G.U. n. 248, pari data, è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Ritenuta**, alla luce di quanto sopra evidenziato, la perdurante vigenza della predetta ordinanza sindacale n. 52/2020, in quanto esplicante effetti sino alla cessazione dello stato di emergenza



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

## *Il Sindaco*

sanitaria e recante espressa riserva di procedere alla sua rettifica e/o revoca anticipata in presenza di eventuali condizioni legittimanti, anche a seguito di ulteriori provvedimenti assunti dal governo e/o dalla regione...;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il nuovo incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Rilevato** che, persistendo lo stato di emergenza sanitaria, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 sino al 31/01/2021, si rende necessario contemperare le esigenze di garantire *la qualità e l'effettività del servizio erogato* con la tutela e la sicurezza dei lavoratori, nonché assicurare la precisa attuazione del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" sottoscritto in data 24/07/2020, così come previsto dall'art. 1 comma 14 del D.L. 33/2020, confermando le misure già previste dalla citata ordinanza sindacale n. 52/2020 in ordine alle attività indifferibili, alle modalità di ricevimento del pubblico ed accesso alle sedi comunali ed al ricorso al lavoro agile e forme di flessibilità lavorativa, come implementate ed ulteriormente definite con il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nel predetto Protocollo Quadro del 24/07/2020 e nel DPCM del 24 ottobre 2020;



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

## *Il Sindaco*

**Ritenuto**, in particolare:

- di definire misure di accesso agli uffici adeguate a garantire i servizi al pubblico, evitando, nel contempo, il più possibile l'interlocuzione in presenza con l'utenza, al fine di limitare al massimo le occasioni di possibile contagio;
- in detta prospettiva, di assicurare l'accesso del pubblico agli uffici che erogano servizi al cittadino, nei giorni ed orari definiti dalle singole strutture, ma confermando, in ogni caso, le modalità di interlocuzione programmata con gli uffici (ovvero, previo appuntamento) e privilegiando, comunque, quelle telematiche e digitali;

**Rilevato**, in merito, che l'erogazione dei servizi con modalità telematiche o da remoto consente di conseguire risparmi di tempi e di costi per i cittadini e le imprese, senza incidere sulla qualità dei servizi erogati, come, peraltro, già sperimentato anche durante le prime fasi critiche della gestione dell'emergenza epidemiologica;

**Ritenuto**, altresì, che l'accelerazione dei processi d'innovazione organizzativa e tecnologica, impressa dall'emergenza, deve essere colta quale leva strategica di cambiamento e concreta opportunità di miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione ed i cittadini/utenti;

**Considerato**, pertanto, che l'attuale quadro regolatorio complessivo conferma, ancor più rispetto al recente passato, l'obbligo di evitare gli assembramenti, ovvero le code, nonché la presenza contemporanea dei dipendenti e degli utenti negli uffici, tale da non rispettare le distanze prescritte;

**Ritenuto**, per l'effetto, di prevedere:

- che le attività di informazione ed interlocuzione con il pubblico, ovvero quelle di erogazione diretta dei servizi all'utenza, siano assicurate ordinariamente con modalità telematica o telefonica o a distanza, anche in video-chiamata o video-conferenza, tali da limitare la presenza fisica negli uffici, ovvero, ove necessario, esclusivamente previo appuntamento con il personale, fatti salvi i casi di oggettiva e motivata urgenza ed indifferibilità;
- che, in tutti i casi in cui si renda necessario l'accesso fisico degli utenti agli Uffici Comunali, gli ingressi siano opportunamente contingentati - affinché, sulla base della capienza di ciascun ufficio, sia rispettata la distanza minima interpersonale di almeno un metro - nonché tracciati, nel rispetto della normativa in materia di privacy, e sia rilevata la temperatura corporea degli utenti;
- restando fermo che, per l'accesso fisico agli uffici comunali, è fatto obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;

**Ritenuto**, infine, conformemente a quanto previsto dai provvedimenti del Ministro per la Pubblica



# CITTÀ DI GALATINA

## PROVINCIA DI LECCE

### *Il Sindaco*

Amministrazione nel tempo emanati, e da ultimo dal D.M. 19/10/2020, di demandare ai Dirigenti l'adozione di ogni necessaria ed opportuna misura organizzativa finalizzata ad assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza, nel rispetto delle disposizioni normative in materia e, in particolare, del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti esterni coinvolti, disponendo per la rilevazione della temperatura corporea anche per i dipendenti, all'atto dell'accesso alla sede di lavoro;

**Visto** l'art. 50, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

**Ritenuto** di disporre in merito, con valenza macro-organizzativa;

#### **DISPONE**

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte:

**1.** Sono e continuano ad essere garantiti i seguenti servizi essenziali indifferibili:

- del Comando di Polizia Municipale, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni afferenti al contingentamento degli accessi, al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale ed all'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi chiusi aperti al pubblico (uffici);
- di Stato Civile ed Anagrafe, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 16 alle ore 17,30;
- del Servizio Politiche Sociali, per le prestazioni urgenti, indifferibili e non altrimenti erogabili in modalità agile;
- di Protezione Civile;
- Cimiteriali, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento;
- di Protocollo e Notifiche, anche in presenza per i casi di indisponibilità di mezzi di trasmissione telematici o nelle ipotesi di oggettiva necessità di presentazione diretta all'ufficio e/o per il ritiro di atti depositati presso la Casa Comunale, comunque privilegiando l'accesso previo appuntamento.

Sono e restano confermati, in ogni caso, i seguenti ulteriori servizi essenziali ritenuti indifferibili:

- servizi di supporto al Sindaco per le funzioni di Ufficiale di Governo e quale Autorità Sanitaria Locale, nonché agli Organi di Governo;



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

## *Il Sindaco*

- servizi di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile (Personale, Ragioneria, Economato e Provveditorato, Tributi) e controllo, limitatamente a funzioni fondamentali;
- Pronto intervento manutentivo;
- Servizi di edilizia pubblica e privata e di gestione alloggi di edilizia economica e popolare;
- SUAP e Commercio;
- Servizi di igiene urbana;
- Servizi ambientali.

Resta fermo:

- che anche le attività individuate come indifferibili possono essere svolte in modalità di lavoro agile, ove detta modalità sia con le stesse compatibile, salvo che si tratti di attività da rendere necessariamente in presenza. In tal caso, le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'ente nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei provvedimenti normativi di riferimento e comunque assicurando il ricevimento del pubblico previo appuntamento, salvo i casi di oggettiva e motivata urgenza ed indifferibilità dell'interlocuzione in presenza;
- che tutte le attività amministrative da svolgersi ordinariamente in modalità agile possono essere espletate nella sede di lavoro, anche solo per alcune giornate, nei casi in cui i dipendenti facciano parte del contingente minimo posto a presidio di ciascun ufficio (almeno n. 1 unità).

2. È consentito l'accesso dell'utenza agli uffici che erogano servizi al pubblico **esclusivamente previo appuntamento e/o prenotazione**, nei giorni ed orari definiti dalle singole strutture, al fine di disciplinare le presenze in base alla capienza dell'ufficio; l'accesso fisico sarà, pertanto, contingentato e scaglionato, allo scopo di evitare compresenze in uno stesso luogo chiuso e/o attese ed assembramenti, di rispettare il distanziamento personale minimo, nonché al fine di consentire l'aerazione dei locali interessati. L'ingresso sarà consentito con modalità tracciabili, previa rilevazione della temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. L'utenza esterna che accede agli uffici è tenuta ad utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e, in mancanza, è inibito l'ingresso ai locali. L'utente è altresì tenuto ad utilizzare gli igienizzanti per le mani resi disponibili all'accesso e negli uffici.



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

*Il Sindaco*

4. **Tutti i servizi comunali all'utenza** (informazioni al pubblico, interlocuzione o erogazione diretta dei servizi) **devono, in ogni caso, essere garantiti ordinariamente con modalità telematica o digitale o telefonica o, comunque, a distanza**, anche in video-chiamata o video-conferenza o assistenza virtuale, tali da limitare la presenza fisica negli uffici.
5. **Per la presentazione di istanze di qualunque natura, documenti e/o richieste di informazioni o rilascio di atti, è fatto obbligo all'utenza:**
  - **di utilizzare prioritariamente i seguenti canali telematici istituzionali:**  
**PEC: [protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it)**  
**o, in alternativa, e-mail: [protocollo@comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@comune.galatina.le.it)**  
**ovvero telefonici, al seguente numero 0836/633111 (centralino comunale)**  
**nonché gli ulteriori indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici, per singoli servizi o uffici, reperibili sul sito del Comune di Galatina all'indirizzo [www.comune.galatina.le.it](http://www.comune.galatina.le.it);**
  - **in caso di necessità, contattare l'Ufficio di riferimento per fissare un appuntamento con il personale preposto;**
  - **recarsi presso gli uffici comunali possibilmente solo per attività o adempimenti non altrimenti espletabili con modalità telematiche, allo scopo di limitare l'afflusso di pubblico.** In detta ipotesi, gli accessi saranno contingentati, assicurando l'ingresso di un numero di utenti adeguato alla capienza dell'ufficio, con modalità tracciabili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con obbligo di utilizzo di mascherine di protezione delle vie aeree e del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
6. Sarà assicurata la frequente areazione dei locali, l'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, la predisposizione di postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione per le attività di front office per gli uffici ad elevato afflusso di clienti esterni, la riorganizzazione degli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro (c.d. distanza droplet) di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti, l'utilizzo obbligatorio della mascherina a protezione delle vie aeree, l'obbligo per l'operatore di procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). Deve essere assicurato, in ogni caso, il rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti esterni coinvolti, nonché di quelle contenute in ogni altro provvedimento, anche sopravvenuto, di analogo contenuto.





# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

## *Il Sindaco*

7. Per le riunioni (con utenti interni o esterni) devono prioritariamente essere favorite le modalità a distanza; in alternativa, ove motivatamente necessaria la riunione in presenza, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'uso della mascherina.

### DEMANDA

al Segretario Generale ed ai Dirigenti tutte le determinazioni organizzative inerenti alla riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici comunali, mediante ricorso al lavoro agile per le attività che possono essere svolte secondo tale modalità, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, favorendo la rotazione del personale tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi e tenendo conto, nella rotazione, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

### INCARICA

il Segretario Generale ed i Dirigenti, nel rispetto del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" e della Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 19/10/2020, l'individuazione di forme di flessibilità della prestazione lavorativa tali da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, nonché garantire *la qualità e l'effettività del servizio erogato*, ma allo stesso tempo compatibile con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare:

- di individuare, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali da parte dei dirigenti preposti, al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria;



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

*Il Sindaco*

- di prevedere, nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale,

**Demanda** al Segretario Generale ed ai Dirigenti gli adempimenti di competenza necessari a dare attuazione al presente provvedimento.

La presente ordinanza esplica la sua efficacia dal 26/10/2020 sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, con espressa riserva di procedere alla sua rettifica e/o revoca anticipata qualora se ne ravvisassero le condizioni, anche a seguito di ulteriori provvedimenti assunti dal governo e/o dalla regione.

## DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti dell'Ente, al Comandante di P.M., per la comunicazione interna al personale e per i connessi adempimenti;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dalla data odierna e sino al 31/01/2021, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico.

Galatina, lì 25 Ottobre 2020

Il Sindaco

*(Marcello P. Amante)*